

La Commissione Tecnica del Circolo Italiano Bulldog ha redatto il seguente contratto, obbligatorio per tutti coloro che aderiscono al codice deontologico del Circolo Italiano Bulldog, da sottoscrivere tra la parte acquirente e la parte venditrice nella cessione di un cucciolo di bulldog inglese. Lo scopo di questo contratto e' la tutela del bulldog in primis, la tutela dell'acquirente attraverso i doveri sottoscritti dal venditore ed infine la tutela del venditore stesso.

## **CONTRATTO DI COMPRAVENDITA DI UN CUCCIOLO DI BULLDOG INGLESE OBBLIGATORIO PER I FIRMATARI DEL CODICE DEONTOLOGICO DEL CIRCOLO ITALIANO BULLDOG**

Tra la **PARTE VENDITRICE**:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
Numero di telefono \_\_\_\_\_ E.mail \_\_\_\_\_

e la **PARTE ACQUIRENTE**:

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_  
Nato a \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_  
Indirizzo \_\_\_\_\_  
Numero di telefono \_\_\_\_\_ E.mail \_\_\_\_\_

per l'acquisto del CUCCIOLO come di seguito indicato:

Nome \_\_\_\_\_  
Data di nascita \_\_\_\_\_  
Colore \_\_\_\_\_ Microchip \_\_\_\_\_  
Madre: \_\_\_\_\_  
Padre: \_\_\_\_\_

\*\*\*

### **Art.1\_OBBLIGHI DELLA PARTE ACQUIRENTE**

1.1. L'acquirente si impegna, mediante la firma di questo contratto, a mantenere il cucciolo che gli è stato ceduto ed affidato, in condizioni di vita ideali, sia per quello che riguarda la nutrizione e la pulizia, in un ambiente affettuoso e confortevole. E' infatti responsabilità dell'acquirente, nel momento che decide di convivere con un bulldog, provvedere al suo benessere ed alla sua salute, fornirgli adeguate cure ed attenzioni, tenendo conto dei suoi bisogni fisiologici ed etologici.

*Nello specifico, l'acquirente si impegna:*

- 1.1.1. ad accudire il cane in un ambiente privo di pericoli per la sua salute e sicurezza, affettuoso ed accogliente;
- 1.1.2. a vaccinare il cane annualmente e a seguire le profilassi suggerite dal veterinario. I controlli, visite, vaccini dovranno essere regolarmente riportati sul libretto sanitario;
- 1.1.3. a mostrare, qualora richiesto, l'animale all'allevatore al fine di verificarne lo stato di

salute e le condizioni di vita. Nel caso in cui il venditore riscontrasse condizioni di vita dell'animale non corrispondenti alle sue necessità, potrà fare denuncia alla Commissione Tecnica del Circolo Italiano Bulldog affinché vengano presi provvedimenti;

- 1.1.4. non fare accoppiare il suddetto cane con esemplari con tare genetiche conclamate o con cani senza pedigree;
- 1.1.5. nel caso in cui, per qualsiasi motivo, l'acquirente non potesse più tenere il cucciolo, potrà entro sette giorni restituirlo al venditore, il quale risarcirà il 50% del costo del cane. Oltre i sette giorni, nessuna cifra sarà dovuta. Il venditore, qualora non trovi a chi rivendere o affidare il cane, si farà carico di avvisare la Commissione Tecnica del Circolo Italiano Bulldog per aiutare l'adozione, totalmente gratuita del bulldog, La Commissione Tecnica del Circolo Italiano Bulldog si avvarrà della collaborazione di associazioni impegnate nell'aiuto di bulldogs abbandonati per trovare una soluzione.

## **Art.2\_OBBLIGHI DELLA PARTE VENDITRICE**

2.1. Il venditore s'impegna, mediante la firma di questo contratto, ad aiutare per quello che è nelle proprie possibilità, l'acquirente per tutta la durata della vita del cane, dandogli indicazioni sul corretto modo di crescere il cane, sostenendolo in caso di difficoltà, indirizzandolo verso medici specialisti di razza.

*Nello specifico l'acquirente si impegna a:*

- 2.1.1. vendere il cucciolo solo dopo che esso abbia effettuato tutto il programma vaccinale e quindi mai prima di settanta giorni di vita, con i trattamenti antiparassitari somministrati, il microchip inoculato con la relativa iscrizione all'anagrafe canina, il certificato di buona salute, redatto da un veterinario abilitato alla professione, che comprenda la certificazione (se maschio) di regolare discesa dei testicoli nello scroto;  
Se all'età di settanta giorni il cucciolo non avesse ancora i testicoli discesi nello scroto, il venditore si impegna ad effettuare una visita veterinaria ed una ecografia per farsi certificare dal medico la posizione dei testicoli stessi. Se questi ultimi risulteranno essere ancora in addome, il venditore si impegnerà a cedere il cucciolo alla metà del prezzo pattuito. Viceversa se il/i testicoli si presenteranno in posizione inguinale, allora il cucciolo sarà ceduto a prezzo intero, con l'accordo che se entro sei mesi di vita del cucciolo stesso i testicoli non saranno regolarmente discesi, il venditore restituirà la metà del prezzo di vendita. Il venditore fornirà all'acquirente il certificato medico della visita effettuata e dell'ecografia. L'acquirente per poter usufruire della metà del costo del cucciolo, dovrà inviare il cd dell'ecografia con identificazione inequivocabile (microchip) da parte del veterinario.
- 2.1.2. fornire la documentazione di esenzione di patologia cardiaca e di deposito del dna di entrambi i genitori;
- 2.1.3. fornire il pedigree del cucciolo, o, in caso di ritardo da parte dell'Enci, le fotocopie dei modelli A e B;
- 2.1.4. fornire il libretto sanitario comprensivo di tutti le vaccinazioni e sverminazioni effettuate;
- 2.1.5. dichiarare eventuali difetti morfologici e/o sanitari del cucciolo.

## **Art.3\_ANOMALIE e/o MALATTIE CONGENITE**

- 3.1. Il presente contratto costituisce la garanzia accordata dal venditore, qualora il cucciolo oggetto della vendita, dovesse presentare anomalie congenite non palesi al momento della cessione o qualora il cucciolo dovesse morire per determinate malattie infettive;
- 3.2. Nel caso in cui l'acquirente constati l'insorgenza dei sintomi di una malattia, deve consultare un veterinario di sua fiducia ed attenersi alle cure prescritte. Se il medico veterinario appura la presenza di un'anomalia o malattia congenita e

invalidante interessante il cuore (es. stenosi dell'aortica, polmonare, tetralogia di fallout), l'apparato scheletrico (grave lussazione del ginocchio) o i testicoli (criptorchidismo), senza che il venditore le abbia segnalate al momento della cessione, il venditore s'impegna a discrezione dell'acquirente:

- 3.2.1. a rimborsare integralmente il prezzo d'acquisto, a condizione che venga restituito il cucciolo;
- 3.2.2. a restituire il 50% della somma d'acquisto se l'acquirente non intende restituire il cucciolo;
- 3.2.3. a sostituire il cucciolo con uno della stessa razza, sesso, età ed egual valore (non appena il venditore disporrà di uno con questi requisiti). Il venditore onorerà questi impegni alla ricezione di un referto scritto e firmato dal medico dell'acquirente.
- 3.2.4. In caso di contestazione del venditore, quest'ultimo può chiedere a proprie spese una visita ulteriore da parte di un veterinario a sua scelta. Nel caso in cui non si raggiunga un accordo, acquirente e venditore possono interpellare un terzo veterinario, scelto dalla Commissione Tecnica del Circolo Italiano Bulldog, per un ultimo parere che vincolerà entrambe le parti.

Gli onorari derivanti saranno equamente divisi tra le parti.

3.3. In caso di morte dovuta ad una delle malattie citate nella seguente lista, il venditore si impegna a rimborsare il prezzo di acquisto del cucciolo o a sostituirlo, come al punto 3.2.3, a condizione che un medico veterinario abbia constatato i sintomi nei limiti precisati di seguito:

- Cimurro: entro 10 giorni a partire dal giorno che segue la consegna del cane;
- Parvovirosi: entro 10 giorni a partire dal giorno della consegna del cane;
- Epatite: entro 10 giorni a partire dal giorno della consegna del cane.

#### **Art.4\_PROCEDURE DI RIMBORSO O SOSTITUZIONE IN CASO DI MORTE DOVUTA AD UNA MALATTIA CITATA NELL' ARTICOLO 3 *paragrafo 3.2.***

4.1. Se nei limiti prescritti nell'articolo 3, il veterinario sospetta la presenza di una delle malattie, lo confermerà con una dichiarazione datata e firmata, menzionando chiaramente l'identità del cucciolo (microchip) e del proprietario.

L'acquirente è tenuto a far pervenire al venditore una copia di tale dichiarazione entro due giorni lavorativi seguenti il referto (*farà fede il timbro postale*).

Per beneficiare della garanzia conseguente al decesso del cucciolo, causato da una delle malattie citate, l'acquirente è tenuto a farsi confermare la diagnosi dall'Istituto Zooprofilattico della propria zona.

Il referto dell'autopsia deve citare chiaramente l'identità del cucciolo (microchip).

4.2. Se tutti gli obblighi di cui sopra sono stati adempiuti, il venditore si impegna a discrezione dell'acquirente, a:

- 4.2.1. Rimborsare completamente l'acquirente;
- 4.2.2. Sostituire il cucciolo con uno di stessa età, sesso, razza e valore con una nuova garanzia.

## Art.5\_DISPOSIZIONI FINALI

- 5.1. Il cucciolo è stato visto e controllato da entrambe le parti ed ogni anomalia o diversità dallo standard non descritte in questo contratto e non segnalate entro dieci giorni, non possono essere imputate all'allevatore.
- 5.2. Il venditore non può essere ritenuto responsabile dei risultati espositivi futuri, indipendentemente dal prezzo del cucciolo;
- 5.3. Il cucciolo è garantito, per le patologie genetiche, non rilevabili al momento della cessione, per un anno. In caso si manifestassero i sintomi di tali malattie entro un anno di vita del cane, l'acquirente dovrà far pervenire al venditore (a sue spese) la documentazione veterinaria che ne comprovi l'origine genetica. Nel caso tali patologie, determinassero il decesso del cane o una qualità di vita non tollerabile, il venditore s'impegna ad offrire un altro cucciolo di pari valore. Nel bulldog non sono considerate patologie genetiche, perché tipiche della razza (e quindi esulano da questa garanzia) le seguenti: entropion, ectropion, displasia dell'anca, del ginocchio e del gomito, emivertebre, iperplasia del palato molle, ipoplasia della trachea, stenosi delle narici, ghiandola della terza palpebra, dermatiti, rogna demodettica.

## Art.6\_FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia nascente dalla cessione del cucciolo o per l'interpretazione del presente contratto è competente il Foro in cui ha sede la parte venditrice.

\_\_\_\_\_, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

*Luogo e data*

PARTE ACQUIRENTE

PARTE VENDITRICE

APPROVAZIONE CLAUSOLE EX ART. 1341 E 1342 DEL C.C.

*Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile si approva espressamente dopo averne presa attenta visione, quanto contenuto nelle seguenti clausole riportate nel contratto:*

*Art.1 Obblighi Della Parte Venditrice*

*Art.2 Obblighi Della Parte Aquirente,*

*Art.3 Anomalie e/o Malattie Congenite,*

*Art.4 Procedure di Rimborso o Sostituzione in caso di morte dovuta a una malattie citate negli*

*Art.5.Disposizioni Finali, Art.6.Foro Competente.*

PARTE ACQUIRENTE

*Allegato A (Ulteriori obblighi tra le parti)*

Le parti, in relazione alla cessione del bulldog di cui al contratto di compravendita, si obbligano altresì a:

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---